



CIRCOLARE INFORMATIVA

CNPADC

N° 5/2018

A cura dei Delegati Territoriali:

Piercarlo BAUSOLA

Giuseppe CHIAPPERO

Maria Carmela SCANDIZZO

Massimo STRIGLIA

Stefania TELESCA

SOMMARIO

1. PILLOLE DI PREVIDENZA – PENSIONE IN REGIME DI CUMULO	1
2. PILLOLE DI ASSISTENZA –LIMITI DI REDDITO PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI.....	3
3. NEWS DALLA CASSA – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'.....	3
4. CONVENZIONI – NUOVA CONVENZIONE JAGUAR E LAND ROVER.....	4
5. FAQ – LE DOMANDE PIU' FREQUENTI.....	4
6. CALENDARIO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER IL 2018.....	4

1. PILLOLE DI PREVIDENZA – PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

La facoltà di cumulare i **periodi assicurativi non coincidenti** è finalizzata a consentire l'accesso alla pensione agli iscritti:

- presso le forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;
- alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- alle Casse di Previdenza dei professionisti.

Sono **preclusi** dalla possibilità di cumulare coloro che sono già titolari di una pensione diretta.

Le prestazioni conseguibili mediante l'istituto del cumulo sono:

- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta.

La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto **tutti** i periodi contributivi accreditati nelle gestioni assicurative interessate.

Metodo di calcolo

La pensione in regime di cumulo è stata disciplinata dalla Cassa con l'introduzione nel Regolamento Unitario del nuovo art. 37 bis il quale prevede, tra l'altro, che il trattamento pro quota della Cassa venga determinato **con il metodo contributivo**.

In deroga a questo principio, qualora l'iscritto sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi presso la Cassa utili alla **maturazione del diritto a pensione autonoma** presso la Cassa medesima, il trattamento pro quota di pensione è determinato con il **metodo misto** (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004).

In ogni caso, la quota di competenza della Cassa **non viene adeguata** ad alcun trattamento minimo.

Al fine di consentire l'accesso alla quota di pensione di vecchiaia di un altro ente di previdenza in un momento antecedente la decorrenza di quella della CNPADC, è stato

necessario **escludere la restituzione dei contributi** versati alla Cassa e utilizzati per il riconoscimento delle quote di pensione di competenza delle altre gestioni.

In questo specifico caso, laddove l'interessato interrompa l'attività professionale antecedentemente alla maturazione dei (più elevati) requisiti previsti, sarà liquidata dalla Cassa una pensione calcolata interamente con il metodo contributivo al fine di evitare che tali contributi rimangano infruttuosi.

Come richiedere la pensione

La domanda di pensione in regime di cumulo deve essere presentata **all'Ente di ultima iscrizione**. Se al momento della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.

Requisiti di accesso

I requisiti di accesso alla pensione in regime di cumulo sono riepilogati nella seguente tabella:

CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI DIVERSI					
PRESTAZIONI CONSEGUIBILI	SOGGETTI INTERESSATI E CONDIZIONI	REQUISITI ANAGRAFICO - CONTRIBUTIVI	SISTEMA DI CALCOLO	DECORRENZA (non può essere antecedente al 1.02.2017)	ENTE LIQUIDATORE
Pensione di vecchiaia	Coloro che vantano periodi assicurativi maturati in diverse gestioni previdenziali non titolari di pensione diretta	Fermo restando che per accedere alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo è necessario aver maturato almeno i requisiti anagrafico-contributivi previsti dall'INPS, per la quota di pensione CNPADC*: requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate dal cumulo	Il trattamento pro quota è determinato secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento	Per la quota di pensione CNPADC*: 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra le gestioni interessate. Su richiesta dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda	INPS
Pensione anticipata		42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, in vigore fino al 31/12/2018. Tali requisiti sono soggetti all'adeguamento legato alla speranza di vita		Primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa maturazione dei requisiti anagrafico-contributivi previsti	
Pensione di inabilità		requisiti di accesso previsti nel fondo pensionistico in cui si è iscritti al momento del verificarsi dello stato di inabilità. Requisito sanitario: totale e permanente inabilità allo svolgimento dell'attività professionale			
Pensione indiretta		Il decesso deve essere intervenuto dal 01/01/2017. Possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte		Primo giorno del mese successivo a quello di avvenuto decesso	
GESTIONI INTERESSATE					
Casse libero Professionali (Dlgs 509/1994; Dlgs 103/1996)	AGO	Fondi Sostitutivi dell'AGO	Fondi Esclusivi dell'AGO	Gestione Separata INPS ex L. 335/95	

Liquidazione della pensione

L'onere del trattamento pensionistico è a carico delle gestioni interessate e la pensione viene **pagata dall'INPS**.

Sono attualmente in corso le interlocuzioni con l'INPS per la stipula di una convenzione per disciplinare gli aspetti operativi posto che è previsto che la procedura informatica faccia parte integrante della convenzione.

Nelle more della definizione degli aspetti informatici, la Cassa processerà le domande che stanno pervenendo in analogia a quanto viene ritualmente fatto dal 2007 ad oggi per le

pensioni di inabilità o indirette in totalizzazione (ossia senza utilizzare la procedura informatica prevista per le sole pensioni di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione).

2. PILLOLE DI ASSISTENZA–LIMITI DI REDDITO PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Per accedere agli interventi assistenziali è previsto un limite di reddito che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente, salvo per gli istituti previsti per la tutela della maternità e per la tutela sanitaria.

Anno Domanda	Unico componente	Due componenti	Tre componenti	Quattro o più componenti
2018	€ 35.500,00	€ 46.100,00	€ 53.200,00	€ 58.450,00

Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap i limiti di reddito aumentano e sono:

Anno Domanda	Genitore con un figlio con handicap	Per ogni altro componente	Per ogni altro figlio con handicap
2018	€ 63.800,00	+ 40 %	+ 60 %

Ad esclusione dell'indennità di maternità, **in presenza di posizione contributiva irregolare** il contributo, anche se riconosciuto, non viene liquidato.

Ad esclusione degli interventi a tutela della maternità, l'erogazione del contributo avviene a seguito di **valutazione insindacabile dello stato di bisogno** da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. NEWS DALLA CASSA – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'

La Cassa, al termine di un lavoro particolarmente gravoso sia in ambito organizzativo sia in quello amministrativo, che ha impegnato i nostri uffici per diversi mesi, ha implementato un sistema in grado di verificare massivamente le posizioni degli iscritti ai fini della verifica delle condizioni di incompatibilità.

Questa attività ha consentito di certificare, per quanto conosciuto dall'Ente, **l'assenza di condizioni di incompatibilità** per la gran parte degli iscritti.

Rimane ancora un residuo numero di Dottori Commercialisti per i quali saranno necessarie ulteriori analisi che si concluderanno nei prossimi mesi.

Prima di tale controllo massivo, la Cassa, in ottemperanza al disposto normativo, effettuava i controlli quasi sempre in concomitanza con la richiesta di un intervento previdenziale o assistenziale.

Ciò ha talvolta comportato l'annullamento di periodi previdenziali anche a diversi anni di distanza da quelli in cui si è verificata la condizione di incompatibilità.

In tali circostanze non era inusuale che il collega 'scoprisse' la sussistenza di una condizione di incompatibilità solo al momento del controllo, con l'impossibilità di porre rimedio ad una situazione ormai cristallizzata.

4. CONVENZIONI – NUOVA CONVENZIONE JAGUAR E LAND ROVER

Jaguar Land Rover ha predisposto speciali condizioni di trattamento a tutti gli iscritti della CNPADC, per l'acquisto di autoveicoli nuovi dei marchi Jaguar e Land Rover.

L'iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso la rete concessionaria Italiana **fino al 31 dicembre 2018**.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito della CNPADC, nella sezione Convenzioni dei Servizi on line.

5. FAQ – LE DOMANDE PIU' FREQUENTI

1. Riconoscimento della continuità dell'esercizio professionale

D. Sono un Dottore Commercialista iscritto alla Cassa. Dal 2012 per motivi personali non ho esercitato la professione mantenendo la partita Iva attiva e versando esclusivamente la contribuzione minima dovuta. Ho problemi per il riconoscimento della continuità dell'esercizio professionale?

R. La continuità dell'esercizio professionale viene riconosciuta per ogni anno in presenza di un volume di affari IVA almeno pari a quello di riferimento del contributo minimo integrativo relativo allo stesso anno che si considera raggiunto in presenza del versamento della contribuzione minima integrativa dovuta nell'anno.

6. CALENDARIO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER IL 2018

SCADENZA	ADEMPIMENTO
2 LUGLIO	Terza rata eccedenze 2017 (in caso di rateizzazione)
2 LUGLIO	Scadenza pagamento contributo fisso pre-iscritti anno 2018
1 OTTOBRE	Quarta rata eccedenze 2017 (in caso di rateizzazione) e seconda rata eccedenze 2017 (in caso di rateizzazione)
31 OTTOBRE	Termine pagamento seconda rata contributi minimi (soggettivo ed integrativo) e contributo maternità per il 2018
15 NOVEMBRE	Termine presentazione telematica comunicazione dei dati reddituali (servizio SAT PCE)
15 DICEMBRE	Termine pagamento rata unica (o prima rata, in caso di rateizzazione) eccedenze 2018